



# Elementi di valutazione sui progetti di atti legislativi dell'UE



N. 35

## ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

<b>TITOLO ATTO:</b>	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato europeo sulla metrologia avviato congiuntamente da più Stati membri
<b>NUMERO ATTO</b>	<a href="#">COM(2021) 89</a>
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2021/0049 (COD)
<b>AUTORE</b>	Commissione europea
<b>DATA DELL'ATTO</b>	23/02/2021
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	04/05/2021
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	29/06/2021
<b>ASSEGNATO IL</b>	05/05/2021
<b>DEFERIMENTO PER MERITO</b>	10 <sup>a</sup> Commissione permanente
<b>OGGETTO</b>	Attuazione del programma Orizzonte Europa con la creazione di un partenariato istituzionalizzato europeo per la metrologia al fine di sviluppare soluzioni metrologiche destinate alle tecnologie emergenti e coerenti con lo sviluppo di nuovi prodotti.
<b>BASE GIURIDICA</b>	Articolo 185 del <a href="#">Trattato sul funzionamento dell'Unione europea</a> (TFUE), ai sensi del quale "l'Unione può prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi".
<b>PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ</b>	Come evidenziato dalla Commissione europea la proposta in esame è conforme al principio di <b>sussidiarietà</b> in termini di: <u>necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione</u> in quanto la portata e la complessità della metrologia richiedono investimenti che vanno al di là delle disponibilità nazionali; <u>valore aggiunto per l'Unione</u> derivante dallo sviluppo e dall'attuazione di un approccio programmatico: attualmente e in assenza di un approccio coerente a livello europeo - riporta la Commissione - i programmi di ricerca metrologica non hanno un impatto significativo a causa della frammentazione delle attività e della duplicazione degli sforzi tra gli Stati membri.

La Commissione europea dichiara la proposta conforme al principio di **proporzionalità** poiché si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Gli Stati membri saranno responsabili dell'elaborazione del programma comune e di tutti gli aspetti operativi: l'Unione offrirà incentivi per migliorare il coordinamento, creerà sinergie con le politiche in essere e con le priorità di Orizzonte 2020, monitorerà l'attuazione del programma e assicurerà la tutela dei propri interessi finanziari.

*Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, la presente proposta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale. Non risulta ancora pervenuta la relazione governativa prevista dall'art. 6, comma 5, della medesima legge.*

## 1) CONTESTO NORMATIVO

"Orizzonte Europa" è il Programma quadro per la ricerca e l'innovazione per il settennato 2021-2027<sup>1</sup>, istituito con [regolamento \(UE\) 2021/695](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021. L'articolo 10, par. 1, let. c), del regolamento stabilisce che alcune parti del programma possano essere attuate attraverso **partenariati europei istituzionalizzati** - ovvero basati sull'articolo 185 del TFUE - "nel caso in cui altre parti del programma, incluse le altre forme di partenariato europeo, non conseguirebbero gli obiettivi o non genererebbero gli impatti necessari previsti e ove giustificato da una prospettiva a lungo termine e da un grado elevato di integrazione".

I par. 1 e 2 delle Premesse dell'atto in esame ricordano che i partenariati europei riuniscono operatori del settore pubblico e/o privato e riuniscono un'ampia gamma di operatori di tutti gli ecosistemi industriali e di tutte le catene di valore per collaborare all'elaborazione di una visione comune, alla sua traduzione in tabelle di marcia concrete e in un'attuazione coordinata delle attività.

Tra i settori in cui istituire tali partenariati, l'Allegato VI individua esplicitamente (Punto II) la *leadership* europea nella metrologia (Settore di partenariato 3).

La metrologia è la scienza che ha per oggetto lo studio delle questioni inerenti la misurazione delle grandezze fisiche. Stabilisce una definizione comune delle attività di misura (peso, tempo, distanza, scala, ecc). La Commissione europea la considera "fattore chiave dell'attività economica e sociale e, in quanto tale, (...) bene pubblico" di importanza fondamentale, soprattutto in settori quali la difesa, la sicurezza dei prodotti, la salute, l'energia, il cambiamento climatico e l'ambiente. Quando i cittadini acquistano, usano o beneficiano di prodotti e servizi innovativi, la metrologia offre una salvaguardia di commercio equo e accurato, di ottimizzazione della produzione e di attuazione coerente di normative e *standard*<sup>2</sup>.

In Italia l'Istituto nazionale di ricerca metrologica ([INRIM](#)) svolge le funzioni di istituto metrologico nazionale. Al livello europeo è attiva [EURAMET](#), l'Associazione europea degli istituti nazionali di metrologia, che ha gestito specifici programmi e iniziative metrologiche a livello europeo, tra cui il programma europeo di ricerca metrologica ([EMRP](#)) e il programma europeo di metrologia per l'innovazione e la ricerca ([EMPIR](#)).

## 2) SINTESI DELLE MISURE PROPOSTE

La relazione introduttiva al documento in oggetto evidenzia la circostanza che i concorrenti globali dell'Europa (Stati Uniti, Cina e India) stanno realizzando **investimenti strategici** nel settore della metrologia "per far fronte alla crescente esigenza di soluzioni metrologiche destinate alle tecnologie emergenti e allo sviluppo di nuovi prodotti". Anche alla luce di ciò, si ritiene indispensabile garantire che entro il 2030 il livello delle soluzioni metrologiche in Europa sia almeno pari a quello dei paesi

---

<sup>1</sup> Per dettagli si rinvia allo studio, predisposto dal Servizio studi del Senato della Repubblica, "I programmi europei per l'istruzione, la ricerca e la cultura nel Quadro finanziario pluriennale 2021-2027" ([Nota UE n. 56/1](#)), novembre 2020.

<sup>2</sup> Per dettagli, si rinvia alla relazione di valutazione d'impatto predisposta dalla Commissione europea (documenti [SWD\(2021\) 35](#) e [SWD\(2021\) 36](#)).

che registrano i migliori risultati a livello mondiale grazie a "reti paneuropee specializzate che mettono in comune le risorse per raggiungere una massa critica di capacità".

In tale ottica, l'articolo 1 autorizza l'Unione a partecipare al **partenariato europeo sulla metrologia**, i cui **obiettivi** (articolo 2) consistono, tra l'altro, nello sviluppare un sistema metrologico coordinato e sostenibile, nell'assicurare che gli innovatori integrino direttamente le capacità metrologiche all'avanguardia nei loro ecosistemi e nell'aumentare l'impatto della metrologia sulle sfide sociali (par. 2). In particolare, si auspica entro il 2030 (par. 3) di sviluppare nuove capacità di ricerca, sostenere la vendita di nuovi prodotti e servizi innovativi e contribuire all'elaborazione e attuazione di norme e regolamentazioni specifiche a sostegno delle politiche pubbliche che affrontano le sfide della società.

L'articolo 3 fissa il **contributo finanziario** dell'UE a un massimo di 300 milioni di euro provenienti dagli stanziamenti di Orizzonte Europa, non utilizzabili per le spese amministrative e subordinato alle condizioni elencate nell'articolo 4, tra le quali l'assunzione dell'impegno, da parte di ogni Stato partecipante, a contribuire al finanziamento e a stabilire una capacità di finanziamento di riserva pari al 50 per cento dell'importo dell'impegno (articolo 4, par. 1, let. c). L'articolo 10 indica le condizioni alle quali il contributo può essere soppresso, ridotto o sospeso.

Dell'attuazione del contributo dell'Unione è incaricata EURAMET (articolo 9), che ai sensi dell'articolo 11 condivide con la Commissione europea anche la responsabilità per gli *audit ex post* relativi ai finanziamenti UE.

Dal canto loro, agli **Stati partecipanti** è richiesto di apportare contributi, finanziari o in natura, pari ad almeno 363 milioni di euro nel periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2031 (articolo 5).

In generale, il par. 4 delle Premesse specifica che tutti gli Stati membri e paesi associati a Orizzonte Europa dovrebbero avere il diritto di partecipare al partenariato europeo sulla metrologia. Al fine poi di garantire la complementarità nello Spazio economico europeo e con altri paesi vicini, la partecipazione dovrebbe essere aperta anche a altri paesi terzi, subordinatamente alla conclusione di un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'UE e dell'accordo con gli Stati partecipanti. La lista attesa degli Stati partecipanti è contenuta nell'articolo 1.

Ai sensi dell'articolo 6, Euramet può sostenere **attività di ricerca** mediante:

- 1) azioni indirette, nella forma di sovvenzioni, a seguito di inviti aperti e concorrenziali a presentare proposte transnazionali (par. 1, let. a);
- 2) finanziamenti dei soli Stati partecipanti al fine di realizzare al proprio interno "un sistema metrologico equilibrato e integrato" (par. 1, let. b).

I finanziamenti possono avere luogo solo se figurano nel Programma di lavoro annuale, sottoposto all'approvazione della Commissione (articolo 7).

Una norma specifica (articolo 12) è dedicata alla **tutela degli interessi finanziari dell'Unione** e prevede, tra l'altro, la competenza della Corte dei conti europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Procura europea (EPPO).

Il Partenariato sarà dotato di una **governance** autonoma. Ai sensi dell'articolo 13, tra i suoi organi statutari figureranno almeno:

- 1) un **Comitato** incaricato di garantire che l'esecuzione del partenariato consegua gli obiettivi stabiliti. E' composto da rappresentanti provenienti da tutti gli Stati partecipanti e la Commissione gode dello *status* di osservatore, (articolo 14);
- 2) un **gruppo direttivo**, organo consultivo istituito dalla Commissione per fornire consulenza sulle priorità emergenti per la ricerca metrologica a livello europeo (articolo 15);
- 3) un **Segretariato**, responsabile del supporto amministrativo generale (articolo 16).

La **condivisione di informazioni** tra Euramet e la Commissione è espressamente prevista riguardo l'attuazione delle attività del programma di lavoro annuale (articolo 7, par. 7), per l'elaborazione delle

relazioni di valutazione intermedia e finale (articoli 17 e 18) e in relazione alle azioni indirette finanziate (articolo 19). La protezione delle informazioni riservate è garantita dall'articolo 20.

L'articolo 21, infine, incarica Euramet di adottare norme per "prevenire, evitare e gestire" possibili **conflitti di interesse**.

---

*A cura di: Laura Lo Prato*

24 maggio 2021

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.